

Rep. n. _____ del __/__/202__

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CONTRATTO DI CONCESSIONE

Gara [1/C/2023] “*Concessione relativa al servizio di gestione dei parcheggi posti a monte e a valle del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - Napoli e gestione dei parcheggi interrati ubicati in Napoli, alla Via Marina n. 33 ed alla Via Porta di Massa n. 32*”

LOTTO N. _____ CIG. _____

AGGIUDICATARIO: _____

L’anno **duemila** _____, il giorno ____ (_____) del mese di _____, nei locali dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili siti in Napoli al Corso Umberto I 40, davanti a me dott. _____ Ufficiale Rogante di Ateneo, nominato con Decreto del Direttore Generale n° ____ del __/__/202__, deputato a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell’interesse dell’Università medesima a norma dell’art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

da una parte

l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente dell’Area Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti giusto Decreto del Direttore Generale n. 859 del 04/11/2021, domiciliata per la carica presso la Sede Centrale dell’Università, Corso Umberto I, di seguito denominata *Università o Concedente*;

dall'altra

la Società _____ partita IVA/C.F. _____, con sede legale in _____, nella persona di _____ nel seguito *Società o Concessionario*.



Premesso

- che, con Determina _____ n. ____ del __/__/202_, veniva autorizzato l'espletamento di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento in concessione del servizio di "Concessione relativa al servizio di gestione dei parcheggi posti a monte e a valle del Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo - Napoli e gestione dei parcheggi interrati ubicati in Napoli, alla Via Marina n. 33 ed alla Via Porta di Massa n. 32";
- che la predetta gara è stata bandita in data _____ (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. ____ del _____);
- che, nella seduta pubblica del _____, la Commissione di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della società _____;
- che, con Decreto del Direttore Generale n. __ del __/__/202_, si è provveduto all'aggiudicazione a favore della suddetta Società;
- che l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giusta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. formulata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in capo alla società _____. in data __/__/202_;
- che la Società ha ottemperato a quanto richiesto dall'art.1 del D.P.C.M. n. 187/91 in materia di dichiarazioni di composizione societaria;
- che l'Università ha acquisito per la società il DURC (Numero Protocollo _____) dal quale risulta la posizione regolare della predetta società nei confronti di _____;
- che la Società ha costituito garanzia definitiva _____ per un importo garantito di Euro _____;

- che la Società ha presentato, polizza per la copertura assicurativa RTC/RCO per danni procurati all'Università e/o a terzi nell'esecuzione del servizio, n° _____ emessa dalla compagnia assicurativa _____ in data __/__/202_, con massimali conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico;
- che il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. __ del Capitolato Tecnico, hanno validato _____;
- che nelle more della stipula del contratto, si è proceduto alla consegna anticipata, come risulta dal verbale di consegna del __/__/202_;
- che costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario della presente concessione gli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara;
- che in ossequio all'art. 18, co. 2, del d.lgs. 36/2023, il presente contratto viene stipulato entro il termine di 60 giorni dal sopra citato Decreto _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me Ufficiale Rogante la precedente narrativa, che forma parte integrante di ciò che qui si documenta e si conviene e stipulano quanto appresso:

ART. 1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Sono materialmente allegati al presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale il Capitolato Tecnico (**all.1**), l'Offerta economica (**all.2**), il Piano Economico- Finanziario (**all.3**), l'Offerta Tecnica (**all.4**) presentati in gara.



Sono materialmente allegati al presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale altresì la Matrice dei Rischi (**all.6**) allegata al Capitolato Tecnico ed il D.U.V.R.I. (**all.7**) redatti dall'Amministrazione.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo e il Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale. Detti documenti vengono sottoscritti da entrambi i contraenti. Inoltre, il contratto dovrà eseguirsi in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 28/03/2023, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti – con la sottoscrizione del presente contratto – la Società dichiara di conoscere e di accettare. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti dei documenti allegati, che vengono riprodotti su n. 2 CD di cui uno consegnato alla Società in questa sede, l'altro resta agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili.

ART. 2 OGGETTO

L'Università affida alla società _____, che accetta, la concessione del servizio di _____ da eseguirsi in conformità ai documenti di cui all'art. 1.

ART. 3 OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Piano Economico-Finanziario (PEF).

Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e a mantenerle valide ed efficaci. Gli



aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario dichiara di aver acquisito la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi/spazi interessati dalla Concessione e, pertanto, non può eccepire la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi/spazi.

Alla scadenza del contratto, gli spazi saranno riconsegnati secondo le prescrizioni dell'articolo ____ del Capitolato Tecnico.

Per le specifiche modalità di esecuzione del servizio, si rinvia, a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

ART. 4 DURATA

La durata della concessione è pari ad **anni tre**, a decorrere dal ____ / ____ /202__ data di sottoscrizione del verbale di consegna delle aree, fermo quanto previsto al successivo articolo ____.

L'Università, come previsto all'art. __ del Capitolato, si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo per altri due anni, da esercitarsi anche disgiuntamente (anno per anno) in caso di valutazione positiva della gestione del servizio. In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 5 TARIFFARIO

Ai sensi dell'art. __ del Capitolato Tecnico, il tariffario offerto in gara (per il LOTTO 1) è il seguente:

Ai sensi dell'art. __ del Capitolato Tecnico, il tariffario (per il LOTTO 2) è il seguente:

E' fatto espresso divieto al concessionario di modificare unilateralmente il tariffario.

L'Università comunicherà il tariffario alle rappresentanze studentesche e provvederà alla relativa pubblicazione sul sito di Ateneo.

ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE (solo per il LOTTO 2)

Il concessionario per l'utilizzo degli spazi corrisponderà il canone concessorio pari ad euro _____,00 mensili.

Il concessionario si obbliga a corrispondere il canone a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle aree.

Il canone dovrà essere corrisposto con cadenza semestrale. Pertanto, con riferimento al primo semestre, dovrà essere corrisposto entro il _____; con riferimento al secondo semestre dovrà essere corrisposto entro il _____.

Il canone andrà corrisposto all'Ateneo mediante bonifico bancario sul cc bancario intestato all'Università, avendo cura di indicare nella causale "Pagamento canone servizio di gestione dei parcheggi del Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo contratto rep... n. __ del _____".

ART. 7 CLAUSOLA SOCIALE

Il Concessionario dichiara di accettare espressamente la c.d. "clausola sociale" prevista in coerenza con gli artt. 57 e 186 del Codice e, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con la propria organizzazione aziendale e con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del servizio, si rende disponibile al riassorbimento di n. lavoratori, cui verrà applicato il CCNL e nello specifico:

n.(qualifica professionale), livello retributivo....., anzianità di servizio nello specifico settore di riferimento

n.(qualifica professionale), livello retributivo....., anzianità di servizio nello specifico settore di riferimento

A tal fine, si considera applicabile il "progetto di assorbimento" così come delineato nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di procedura di gara (**all. 8**).

ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il Concedente indica le seguenti coordinate bancarie relative al conto corrente bancario presso Banca

Intesa San Paolo, Corso Umberto I - Napoli, IBAN: IT19D0306903496100000046046, intestato all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La Concessionaria dichiara che l'Università riceverà i pagamenti dovuti per la presente concessione mediante accredito al predetto conto corrente.

La Società dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

Con la firma del presente contratto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e dichiara che i conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla concessione di cui all'oggetto sono i seguenti:

ART. 9 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

L'Università, fin dall'avvio del servizio, potrà effettuare controlli ed ispezioni, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto secondo le modalità e con le conseguenze stabilite dall'articolo __ del Capitolato Tecnico.

ART. 10 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di esecuzione della concessione.



La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

L'Università si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione nei casi e con le modalità indicati o richiamati agli artt. _____ del Capitolato. Nel caso di dichiarazione di decadenza, il concessionario è obbligato allo sgombero degli spazi, come previsto dal Capitolato Tecnico.

Fermo quanto sopra, l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Università, si riserva, fra gli altri casi, la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo come stabilito dall'art. ___ del Capitolato Tecnico.

È fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Resta fermo quanto tutto quanto previsto dall'articolo 17 del Capitolato.

ART. 11 PENALI

Per le ipotesi, le modalità di applicazione e gli importi delle penali in caso di inadempimento, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. ___ del Capitolato Tecnico.

ART. 12 SUBAPPALTO

In sede di gara la società ha dichiarato _____ .

ART.13 DICHIARAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Con la firma del presente contratto la Società dichiara:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.
- di essere in regola con le garanzie e le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente e si obbliga a notificare all'Università eventuali ipotesi di variazione del Legale Rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della Società.

ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO

Relativamente alla cessione dei crediti, si rinvia a quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice degli Appalti, di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto. Si applicano le prescrizioni di cui all'art. ___ del Capitolato Tecnico.

ART. 16 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO



Il concessionario si impegna a consegnare il Piano Economico Finanziario, prodotto in gara e costituente parte integrante del presente contratto, in formato editabile e ad effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento delle condizioni di Equilibrio, rappresentandone semestralmente gli esiti all'Amministrazione, mediante comunicazione al Responsabile Unico del Progetto. Tale documento deve contenere tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario.

ART. 17 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Nel caso in cui si verificano fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all'operatore economico. Le Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'art. 192 del Codice degli Appalti e secondo quanto previsto all'articolo 15 del Capitolato Tecnico. A precisazione ed integrazione di quanto riportato nel predetto articolo, le Parti si danno atto che, ai fini delle valutazioni dell'Amministrazione, il Concessionario, per avviare la procedura di revisione del Piano Economico e Finanziario, deve indicare con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario producendo, in particolare, la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Aggiornato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Aggiornato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e il valore dei parametri prima e dopo l'Evento Destabilizzante;

Come previsto all'articolo 15 del Capitolato Tecnico, entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del PEF Aggiornato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'affidamento e all'esame delle disposizioni del presente Contratto, e ne

concorderanno la revisione che porterà alla predisposizione di un nuovo Piano Economico e Finanziario (c.d. «PEF di Riequilibrio») che stabilirà le condizioni finalizzate a ripristinare l'equilibrio economico finanziario del contratto.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario né alterare l'allocazione dei rischi.

ART. 18 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione totale o parziale del servizio può essere disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante apposito verbale, in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione del servizio.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa del servizio interessato dall'evento indicando i nuovi termini contrattuali.

ART. 19 INFORMAZIONI E PRIVACY

Ai sensi dell'art. __ del Capitolato, il Concessionario si impegna a predisporre e conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal Capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Progetto, contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale ed a fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto

da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto, nonché fornire al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti.

La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti per quanto compatibile, rinviano alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ART. 20 DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. ___ del Capitolato Tecnico, la Società dichiara che il domicilio presso il quale l'Amministrazione potrà inviare, notificare e comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale è il seguente: _____ Il responsabile del servizio è _____.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Concessionario devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il Responsabile del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, coordinandosi con il medesimo.

ART. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Francesco Leonese i cui recapiti sono: Tel. 081-2537411; email: francesco.leonese@unina.it pec: francesco.leonese@personalepec.unina.it.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è _____

ART. 22 FORO COMPETENTE

Si conviene che, per qualunque controversia scaturente dal presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ART. 23 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico della Società.

ART. 24 CLAUSOLE VESSATORIE

La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 10, 11, 22 e 25 del presente contratto.

ART. 25 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

La società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/10/2021, che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare

discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.



Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la

violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

ART. 26 RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONE DI LEGGI VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 1 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione.

Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero _____ pagine e la _____ fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, _____, _____